



REGIONE
PUGLIA



RIPARTI



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

ALLEGATO 35

Procedura n. 35

**Titolo: LE NUOVE FORME DI GARANZIA NEI FINANZIAMENTI ALLE
IMPRESE AGRICOLE E DI TRASFORMAZIONE. L'OPPORTUNITÀ DEL
PEGNO ROTATIVO E NON POSSESSORIO**

Soggetto proponente	Impresa privata
Università degli Studi di Foggia	Denominazione: Impresa individuale Sabino Ammollo
Dipartimento di Giurisprudenza	Sede di svolgimento del progetto: VIA FABIO FILZI, 6, Torremaggiore
Durata periodo di ricerca previsto presso il Dipartimento n. 9 mesi Durata periodo di ricerca previsto estero n. 3 mesi	Durata periodo di ricerca previsto presso l'impresa n. 6 mesi
Ambito di ricerca dell'European Research Council (Livello 1):	Life Sciences
Ambito di ricerca dell'European Research Council (Livello 2):	Life Sciences
Filiera produttiva regionale:	010 - AGROALIMENTARE
S.S.D.	IUS/01
Responsabile Scientifico	Prof. Troiano Onofrio

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell'Assegno i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea di secondo livello magistrale o specialistica appartenente alla classe:



REGIONE
PUGLIA



RIPARTI



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

ALLEGATO 35

LMG/01 o 22/S Giurisprudenza;

ovvero laurea equiparata conseguita secondo la normativa previgente al D.M. 509/99 o titolo equipollente conseguito all'estero;

- curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca di cui al progetto per il quale si concorre.

Valutazione titoli e colloquio

La Commissione si riunirà per la valutazione dei titoli in data 14/06/2022 alle ore 10:00.

I candidati sono convocati per sostenere il colloquio in data **14/06/2022 alle ore 15:00**.

Il colloquio si svolgerà in presenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Aula Consiglio - I piano - Largo Papa Giovanni Paolo II - Foggia.

Descrizione del progetto di ricerca

Nel conciliare le politiche creditizie degli istituti di credito con le esigenze di finanziamento delle imprese, il sistema delle garanzie reali assume un ruolo fondamentale. In questo ambito, se l'istituto dell'ipoteca non ha registrato negli anni sostanziali modificazioni, avendo principalmente ad oggetto beni immobili e quindi non esposti al rischio di subire una "immobilizzazione", il pegno, per contro, avendo ad oggetto beni mobili e pertanto maggiormente soggetti all'esigenza di utilizzo e di disposizione da parte del debitore, si è sempre più rivelato inadeguato e obsoleto, in virtù delle previsioni del codice civile che comportano, ai fini della costituzione della garanzia, la necessità di privare il debitore della disponibilità del bene. La limitata portata legale e finanziaria di una garanzia reale d'impresa che faccia affidamento sul pegno classico risulta ancora più vera nel settore agroalimentare, ove beni strumentali, crediti, materie prime e merci in lavorazione e scorte di magazzino risultano indispensabili per il processo produttivo e, nel contempo, rappresentano i cespiti più cospicui per le imprese coinvolte nella filiera. In questo contesto, se si associa l'ormai organica sottocapitalizzazione delle imprese italiane alle sempre crescenti nuove esigenze del mercato, il quale spesso richiede che l'imprenditore mantenga la disponibilità delle merci su cui ha concesso la garanzia, non sorprende allora che il capitale circolante assuma una rinnovata funzione quale idonea garanzia per l'accesso al credito esterno, che concilia le esigenze sottese ai rapporti tra banche e imprenditore: è ben chiaro, infatti, che l'adempimento di un finanziamento dipende dalla capacità di produzione e di profitto dell'impresa debitrice e, quindi, dalla necessaria trasformazione dei beni oggetto di garanzia, nonché della loro vendita. Proprio per favorire

l'impiego di risorse in questo settore occorrono perciò strumenti nuovi, lontani dalle esigenze sottese al pegno con spossessamento e alle altre forme di garanzia (ipoteca, fidejussioni ecc.), che sovengano in continuità il processo produttivo e di crescita dell'impresa e che inoltre mostrino un certo grado di duttilità se l'azienda attraversa un periodo di crisi. Di fronte ad un mercato potenziale importante di aziende che potrebbero beneficiare dell'utilizzo del proprio magazzino come garanzia per finanziare il proprio capitale circolante, si sono recentemente sviluppate fattispecie speciali di "pegni non possessori", onde agevolare l'erogazione del credito alle imprese. Specifico corollario al tema è rappresentato dalla clausola di



REGIONE
PUGLIA



RIPARTI



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

ALLEGATO 35

‘rotatività’, ossia una caratteristica che consente la sostituibilità e mutabilità nel tempo dell’oggetto del pegno senza comportare, ad ogni mutamento, la rinnovazione delle formalità richieste per la costituzione della garanzia o per il sorgere del diritto di prelazione. Il settore agroalimentare si è tradizionalmente rivelato terreno d’elezione in tema di sviluppo legislativo di tali fattispecie. Proprio con la finalità di favorire l’accesso al credito delle imprese agricole nel presente contesto di crisi pandemica mondiale, si è recentemente registrata l’introduzione una nuova figura di pegno speciale sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta (d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), convertito in l. 24 aprile 2020, art. 78, commi da 2-duodecies a 2-quaterdecies). Al riguardo, il 29 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 215), il Decreto 23 luglio 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale si definiscono la tenuta dei registri, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell’estinzione del pegno rotativo, e che per i prodotti per i quali vige l’obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) tale annotazione venga assolta con la registrazione nei predetti registri. In termini economici, il ricorso a un’operazione di pegno rotativo consente alla banca di intraprendere il percorso di riduzione del rischio attraverso il miglioramento del rating dell’impresa e dei profili patrimoniali relativi all’operazione creditizia. Attesa la peculiarità dei beni da sottoporre in garanzia, e le specifiche questioni quali la mancanza di spossessamento e la rotatività, risultano perciò diversi gli aspetti che necessitano un approfondimento e un coordinamento sistematico, specialmente nell’ottica di rendere maggiormente efficiente la stessa attività di filiera.